



CITTÀ DI CHIVASSO

Provincia di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	n. 58
---	--------------

Oggetto: Nomina Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU-TARI-TASI

L'anno **duemilasedici** addì **dieci** del mese di **marzo** alle ore **14:45** nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

		presente	assente
CIUFFREDA LIBERO	Sindaco	SI	
BUO CLAUDIA	Assessore	SI	
CASTELLO CLAUDIO	Assessore		SI
CORCIONE MASSIMO	Assessore	SI	
DE COL ANNALISA	Assessore		SI
MAZZOLI GIULIA	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il Presidente apre la discussione (segue a tergo)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ciuffreda Libero

Dr.ssa Giuseppina De Biase

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi

Dal 20/04/2016

Li 20/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase

DIVENUTA ESECUTIVA IL

.....

Dopo la regolare pubblicazione, per decorrenza dei termini prescritti ai sensi del D.lgs. n. 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito l'imposta unica comunale (Iuc) nelle sue tre componenti: imposta municipale propria (Imu), tassa sui rifiuti (Tari) e tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

Visto l'art. 1, comma 692 della citata Legge n. 147/2013, che testualmente recita: *“Il Comune designa il funzionario responsabile, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*;

Richiamato il vigente Regolamento disciplinante la IUC, nelle sue tre componenti IMU-TARI e TASI, approvato con deliberazione n. 27 del 30 giugno 2014, modificato con deliberazioni Consiglio Comunale n. 15 del 30 marzo 2015, n. 33 del 20 luglio 2015 e n. 9 del 7 marzo 2016, immediatamente eseguibile, ed in particolare i seguenti articoli:

- art. 69, ai sensi del cui disposto *“La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'art. 54 comma 2 del presente regolamento”*;
- art. 54 comma 2, ai sensi del quale *“fino al trasferimento definitivo delle competenze ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012, è affidata al Consorzio di Bacino 16, sulla base di apposita convenzione, la gestione della TARI. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile - che dovrà essere da questi nominato, sulla base del proprio ordinamento - nonché nella gestione della banca dati, fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune, nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto nelle forme previste dal DPR 158/1999.”*
- art. 54 commi 3 e 4, ai sensi dei quali *“Il Consorzio di Bacino 16 continuerà, fino alla sua definitiva liquidazione, altresì le attività di accertamento e di riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la Tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte. Il Consorzio di Bacino 16 procederà, secondo il proprio ordinamento e deliberazioni, all'applicazione del regolamento comunale sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del non riscosso su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti, oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale, oltre che per la TARI, passerà al Comune, per le partite residue. La titolarità delle procedure di cui ai commi precedenti, ivi compreso il contenzioso tributario, permane in capo al Consorzio di Bacino 16, fino al trasferimento definitivo delle competenze, ai sensi della Legge Regionale n. 7/2012.”*

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 7 marzo 2016, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la convenzione con il Consorzio di Bacino 16 per la gestione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2016, al cui articolo 4 commi 5, 7 e 8 è previsto che *“la responsabilità della gestione del tributo è del Consorzio, fermo restando il potere di controllo del Comune...omississ.....Il Comune individua nel Consorzio di Bacino 16 l'Ente cui spetta la nomina formale del Funzionario Responsabile del tributo TARI, nella persona*

del Direttore, come previsto dal comma 692 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); Il Comune designerà un funzionario delegato ai rapporti con il Consorzio;”

Considerato che con le predette deliberazioni consiliari, si separa la figura del Responsabile della TARI da quella riferita agli altri due tributi componenti la IUC, l'imposta comunale sugli immobili (IMU) ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI), in ragione delle necessità organizzative del Comune;

Richiamata in proposito la *deliberazione Giunta Comunale n. 154 dell'11 luglio 2014*, con la quale, in vigore della precedente convenzione con il Consorzio di Bacino 16, si era già provveduto:

- a designare quale Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) la Dott.ssa Roberta PESCA – Funzionario Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio Tributi, attribuendo alla medesima tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi;
- ad individuare quale soggetto Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI) il Consorzio di Bacino 16, dando atto che in mancanza di una diversa indicazione tale funzione era da intendersi attribuita al Legale Rappresentante del Consorzio stesso;
- ad individuare nella figura della Dott.ssa Roberta PESCA altresì il funzionario delegato ad intrattenere rapporti con il Consorzio di Bacino 16, per quanto attiene alla gestione della TARI;

Ritenuto opportuno confermare quanto già stabilito con deliberazione G.C. n. 154/2014 sopra richiamata, adeguando la nomina del funzionario responsabile della TARI a quanto previsto dalla nuova convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 7 marzo 2016;

Dato atto che la Dott.ssa Roberta PESCA riveste altresì la figura di Funzionario Responsabile dei pregressi tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso, in forza della *deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 23 ottobre 2009*;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato, infine, che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate, per cui non richiede l'acquisizione del parere di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il sottostante parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica

Parere favorevole per la REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Il Responsabile Ufficio Tributi Dott.ssa Roberta PESCA
Lì 8 marzo 2016

Con votazione unanime espressa nelle forme di Legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) di individuare quale soggetto Responsabile della tassa sui rifiuti (TARI), per le motivazioni indicate in premessa, il Consorzio di Bacino 16, nella persona del suo Direttore, a cui è affidata la gestione della tassa;
- 3) di precisare che al funzionario responsabile della TARI, in attuazione del Regolamento disciplinante la IUC e della convenzione approvata con deliberazione consiliare n. 10 del 7 marzo 2016, spettano tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al suddetto tributo, ai sensi dell'art. 1, comma 692 della Legge n. 147/2013;
- 4) di confermare nella figura della Dott.ssa Roberta PESCA – Funzionario Titolare di Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio Tributi - il funzionario delegato ad intrattenere rapporti con il Consorzio di Bacino 16, per quanto attiene alla gestione della TARI, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 10 del 7 marzo 2016;
- 5) di confermare quale Funzionario Responsabile dell'IMU (Imposta Municipale Propria) e del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) la Dott.ssa Roberta PESCA, precisando che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle vigenti disposizioni legislative;
- 6) di dare infine atto che la Dott.ssa Roberta PESCA riveste altresì la figura di Funzionario Responsabile dei pregressi tributi comunali gestiti direttamente dal Comune di Chivasso, in forza della *deliberazione Giunta Comunale n. 180 del 23 ottobre 2009*;
- 7) di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consorzio di Bacino 16, per i provvedimenti di competenza e sia altresì pubblicata sul sito web del Comune.

Successivamente, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.